**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI**

**SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI**

**ACQUAVIVA PICENA, ACQUASANTA TERME E APPIGNANO DEL TRONTO**

L’anno duemiladiciannove, addì ……..del mese di ……………, nella residenza municipale di Acquaviva Picena,

**TRA**

il Comune di Acquaviva Picena, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Avv. Pierpaolo Rosetti, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto;

**E**

il Comune di Acquasanta Terme, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Dott. Sante Stangoni il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto;

**E**

il Comune di Appignano del Tronto, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Dott.ssa Sara Moreschini, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto;

**PREMESSO**

• che l’art. 30 del D. Lgs. 267/2000 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

• che l’art. 98, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, riconosce ai Comuni, anche nell’ambito di più ampi accordi per l’esercizio associato di funzioni, la facoltà di stipulare convenzioni per l’ufficio di segretario comunale;

• che l’art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l’ufficio di segretario comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinando la ripartizione degli oneri fInanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

• che il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29.07.1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di segreteria comunale;

• che con deliberazioni consiliari i Comuni di Acquaviva Picena, Acquasanta Terme e Appignano del Tronto rispettivamente n.ri …/…./…. del …….2019, dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l’ufficio di segreteria comunale ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 267/2000;

**TUTTO CIO’ PREMESSO**

con la presente scrittura redatta in triplice originale e da registrarsi in caso d’uso

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

**Oggetto della convenzione**

I Comuni di Acquaviva Picena, Acquasanta Terme e Appignano del Tronto stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale mediante la costituzione di una Segreteria convenzionata di classe III, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

**Art. 2**

**Durata della convenzione**

La presente convenzione decorre dalla data di presa di servizio del segretario titolare ed avrà durata di tre anni decorrenti dalla suddetta data e potrà essere rinnovata previa deliberazione dei tre consigli comunali.

Potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

> Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi adottati dalle tre Amministrazioni comunali; lo scioglimento si produce non appena divenuta esecutiva l’ultima delle deliberazione con cui i tre Comuni dispongono in merito e comunque non appena intervenuta la necessaria presa d’atto da parte della competente sezione regionale dell’Agenzia;

> Recesso unilaterale da parte di una delle Amministrazioni comunali con effetto dal TRENTESIMO giorno successivo alla data di notifica della deliberazione con la quale è stato disposto il recesso e comunque non appena intervenuta la necessaria presa d’atto da parte della competente sezione regionale dell’Agenzia.

In ogni caso, dell’avvenuto scioglimento della convenzione deve esserne data notizia, a cura del Comune Capo - convenzione, alla competente sezione regionale dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali.

In caso di scioglimento della convenzione il Segretario Comunale titolare della stessa continuerà a prestare servizio presso il comune capo - convenzione.

**Art.3**

**Comune capo-convenzione**

Il comune designato quale capo-convenzione è il comune di Acquaviva Picena.

Il comune capo-convenzione assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione dell’ufficio in parola, ne tiene la gestione amministrativa e contabile, e cura tutti i rapporti con l’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali.

Il Sindaco del comune di capo-convenzione, in accordo con i sindaci degli altri comuni, assumerà i seguenti provvedimenti:

a) nomina e revoca del Segretario comunale;

b) valutazione del Segretario ai fini della erogazione della retribuzione di risultato;

c) indicazione del segretario supplente per i casi di assenza del segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità e in ogni altro caso di assenza superiore a sei mesi;

d) richiesta del segretario supplente per i casi di assenza non rientranti nelle fattispecie sub c);

e) richiesta del segretario reggente per i casi di vacanza della sede;

f) autorizzazione al segretario comunale per lo svolgimento di incarichi o per l’esercizio di attività.

**Art. 4**

**Modalità di riparto delle spese**

Il trattamento economico, l’assegnazione del buono pasto ed il rimborso delle spese di accesso alle diverse sedi di lavoro spettanti al Segretario comunale sono disciplinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei Segretari comunali e provinciali in vigore e dovranno determinarsi sulla base della normativa vigente.

Tutti i costi relativi all’intera retribuzione del Segretario, compresa la retribuzione aggiuntiva per la sede convenzionata spettante al Segretario comunale ai sensi dell’art. 45, comma 2, del C.C.N.L. del 16 maggio 2000, alle coperture assicurative, ai contributi previdenziali ed assistenziali, all’irap, sono posti a carico dei comuni convenzionati in ragione delle seguenti quote:

* ACQUAVIVA PICENA 41,66%
* ACQUASANTA TERME 41,66%
* APPIGNANO DEL TRONTO 16,68%

Il costo per la corresponsione dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa, ove e quando dovuti, sono ripartiti tra i Comuni di Acquaviva Picena e Acquasanta Terme, nella misura del 50%, nei quali l’orario di lavoro è distribuito su cinque giorni lavorativi con rientri pomeridiani;

Le spese di trasferta dal comune capo–convenzione verso le altre sedi sono poste a carico dei Comuni di Acquasanta Terme e Appignano del Tronto e quantificate in base alla distanza dal capofila verso le altre sedi;

Il costo per ogni altra trasferta effettuata per ragioni di servizio di un singolo comune è posto a carico di quest’ultimo; nel caso in cui sia effettuata una trasferta per conto di più comuni, le spese saranno equamente ripartite tra gli stessi;

Il pagamento degli emolumenti spettanti al Segretario comunale sarà effettuato direttamente dal Comune capo – convenzione che curerà anche il pagamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali, stanziando all’uopo le somme relative nel proprio bilancio.

Resteranno a carico dei singoli Comuni convenzionati, i quali provvederanno direttamente alla liquidazione, i seguenti oneri:

1. la retribuzione di risultato di propria competenza
2. la maggiorazione della retribuzione di posizione ove spettante e nella misura determinata dal singolo comune;
3. i diritti di rogito di propria competenza
4. rimborsi per spese di trasferta di propria competenza

Il Comune capo – convenzione provvederà a compilare, entro il 30 giugno di ogni anno il rendiconto e la ripartizione di tutte le spese sostenute in ragione della presente convenzione e a trasmetterlo ai comuni convenzionati i quali provvederanno al pagamento del saldo entro i 30 giorni successivi.

Questi ultimi verseranno al comune capo – convenzione, a titolo di acconto, con scadenza al 31 luglio di ogni anno un acconto sulla spesa dell’anno in corso, pari al 50% della quota dell’anno precedente.

**Art. 5**

**Orario di servizio del Segretario comunale**

Il segretario comunale, nell’ambito dell’assetto organizzativo degli enti convenzionati assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all’espletamento dell’incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare, nonché tenuto conto delle modalità di riparto delle spese come stabilito dalla presente convenzione:

* COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA 15 ORE PARI AL 41,66%
* COMUNE DI ACQUASANTA TERME 15 ORE PARI AL 41,66%
* COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO 6 ORE PARI AL 16,6%.

I giorni di servizio saranno concordati tra i Sindaci e il Segretario comunale. In caso di necessità può essere richiesta la presenza in servizio in orari diversi da quelli concordati preventivamente.

Le ferie sono fruite dal Segretario comunale, nel corso di ciascun anno solare, in periodi programmati anche frazionatamente, in relazione alle esigenze connesse all’incarico affidato alla sua responsabilità e nel rispetto dell’assetto organizzativo dei tre enti.

**Art. 6**

**Coordinamento e modalità di consultazione**

I Sindaci dei tre Comuni si riuniranno ogni anno per consultazioni in merito al funzionamento dell’Ufficio in parola a turno presso la sede di uno dei Comuni in convenzione. L’avviso sarà inviato dal Sindaco di volta in volta interessato almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

**Art. 7**

**Decorrenza della convenzione**

La presente convenzione decorre dalla data di presa di servizio del segretario titolare.

**Art. 8**

**Classe della convenzione**

La presente convenzione è classificata in classe III ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell’assegnazione del Segretario comunale.

**Art. 9**

**Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia di ordinamento delle Autonomie Locali, nonché in materia di ordinamento professionale dei Segretari comunali e provinciali ed alle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e nel Contratto collettivo decentrato integrativo della categoria dei Segretari comunali e provinciali.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla competente Sezione regionale dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali.

# Art. 10

**Registrazione**

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d’uso secondo le disposizioni dell’art. 5 e seguenti della legge n. 131/86, e le spese saranno a carico della parte inadempiente.

**Art. 11**

**Norme finali**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizione di legge, del CCNL, dei regolamenti e degli statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunale e dall’atto d’individuazione del titolare sarà trasmessa, in copia autentica, alla competente Prefettura – U.T.G. di Ancona – Ex-Agenzia Autonoma dei Segretari comunali e provinciali, Sezione regionale delle Marche , per i consequenziali provvedimenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Acquaviva Picena

Il Sindaco

Avv. Pierpaolo Rosetti

Per il Comune di Acquasanta Terme

Il Sindaco

Dott. Sante Stangoni

Per il Comune di Appignano del Tronto

Il Sindaco

Dott.ssa Sara Moreschini